



Raccolta della giurisprudenza

Cause riunite C-688/15 e C-109/16

Procedimenti instaurati da Agnieška Anisimovienė e a.

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)

«Rinvio pregiudiziale – Sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori – Direttiva 94/19/CE – Articolo 1, punto 1 – Depositi – Situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali – Direttiva 97/9/CE – Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma – Fondi dovuti ad un investitore o appartenenti ad esso e detenuti per suo conto da un'impresa di investimento in relazione ad operazioni di investimento – Ente creditizio emittente di valori mobiliari – Fondi consegnati da soggetti privati a tale ente a titolo della sottoscrizione di futuri valori mobiliari – Applicazione della direttiva 2004/39/CE – Fallimento dell'ente creditizio suddetto prima dell'emissione dei valori mobiliari in questione – Impresa pubblica incaricata dei sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori – Invocabilità delle direttive 94/19/CE e 97/9/CE nei confronti di tale impresa»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 marzo 2018

1. *Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Mercati degli strumenti finanziari – Direttiva 2004/39 – Servizi o attività di investimento – Esecuzione di ordini in nome di clienti – Nozione – Conclusione di un contratto di sottoscrizione relativo a strumenti finanziari – Inclusione*

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/39, come modificata dalla direttiva 2006/31, artt. 4, § 1, punti 2 e 5, e allegato I, sezione A, punto 2)

2. *Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Mercati degli strumenti finanziari – Direttiva 2004/39 – Servizi o attività di investimento – Nozione – Conclusione, da parte di un ente creditizio, di contratti di sottoscrizione di futuri valori mobiliari con i propri clienti – Inclusione – Ente creditizio avente la qualità di emittente di valori mobiliari – Irrilevanza*

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/39, come modificata dalla direttiva 2006/31, art. 4, § 1, punto 2)

3. *Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Istituti di credito – Sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori – Direttive 94/19 e 97/9 – Ambito di applicazione – Crediti che si riferiscono ai fondi rimessi da soggetti privati a un ente creditizio a titolo della sottoscrizione di futuri valori mobiliari emessi da tale ente e registrati su un conto aperto a suo nome – Inclusione*

(Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 94/19, come modificata dalla direttiva 2009/14, e 97/9)

4. *Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Istituti di credito – Sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori – Direttive 94/19 e 97/9 – Strumenti rientranti contemporaneamente in entrambe le direttive – Mancata imputazione, da parte di uno Stato membro, di una tipologia di credito a un sistema ricadente sotto una delle direttive – Scelta del sistema applicabile spettante al titolare del credito*

(Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 94/19, come modificata dalla direttiva 2009/14, e 97/9, art. 2, § 3)

5. *Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Istituti di credito – Sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori – Direttive 94/19 e 97/9 – Impresa pubblica incaricata dei suddetti sistemi – Invocabilità delle direttive nei confronti di tale impresa – Portata*

(Art. 288, comma 3, TFUE; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 94/19, come modificata dalla direttiva 2009/14, art. 1, punto 1, e 97/9, art. 1, punto 4, e 2, § 2, comma 2)

1. V. il testo della decisione.

(v. punti 62-64)

2. V. il testo della decisione.

(v. punti 66-69)

3. Da un lato, le disposizioni della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori, e, dall'altro, quelle della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, come modificata dalla direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, devono essere interpretate nel senso che i crediti correlati a dei fondi, i cui importi siano stati addebitati su conti di cui taluni soggetti privati erano titolari presso un ente creditizio e siano stati accreditati su conti aperti a nome di quest'ultimo, a titolo della sottoscrizione di futuri valori mobiliari di cui tale istituto doveva essere l'emittente, in circostanze in cui l'emissione di questi valori alla fine non è stata realizzata a causa del fallimento dell'ente creditizio in questione, ricadono sia nell'ambito dei sistemi di indennizzo degli investitori previsti dalla direttiva 97/9, sia in quello dei sistemi di garanzia dei depositi previsti dalla direttiva 94/19.

(v. punto 99, dispositivo 1)

4. L'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 97/9 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione nella quale dei crediti ricadano sia nell'ambito dei sistemi di garanzia dei depositi previsti dalla direttiva 94/19, sia in quello dei sistemi di indennizzo degli investitori previsti dalla direttiva 97/9, e nella quale il legislatore nazionale non abbia imputato tali crediti a un sistema ricadente nell'ambito dell'una o dell'altra di queste due direttive, il giudice adito non può decidere lui stesso, sulla base della disposizione summenzionata, in merito al sistema di cui i titolari dei crediti in questione possono beneficiare. Per contro, in una situazione siffatta, spetta a tali titolari scegliere di essere indennizzati in base all'uno o all'altro dei sistemi previsti dal diritto nazionale al fine di attuare queste due direttive.

(v. punto 105, dispositivo 2)

5. Da un lato, l'articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19, come modificata dalla direttiva 2009/14, e, dall'altro, l'articolo 1, punto 4, nonché l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 97/9, devono essere interpretati nel senso che essi possono essere invocati da soggetti privati dinanzi al giudice nazionale a sostegno di domande di indennizzo nei confronti di un'impresa pubblica incaricata, in uno Stato membro, dei sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori.

(v. punto 111, dispositivo 3)